

## Scheda tecnica Esonero dal pagamento dei contributi

### 1. In cosa consiste l'esonero dal pagamento dei contributi?

In caso di incapacità al lavoro a causa di malattia, gravidanza o infortunio, le persone assicurate e i datori di lavoro, a determinate condizioni, non devono più versare i contributi alla cassa pensione. In questi casi, i contributi sono assunti dalla cassa pensione. Gli esoneri dal pagamento dei contributi variano a seconda dell'istituto di previdenza e sono definiti nel regolamento della cassa.

### 2. Quando inizia l'esonero dal pagamento dei contributi?

L'esonero dal pagamento dei contributi inizia quando subentra un'incapacità al lavoro di almeno il 25%, dopo la scadenza di un periodo di attesa definito dal contratto. I giorni in cui l'incapacità al lavoro è inferiore al 25% non rientrano nel periodo di attesa. Se il rapporto di lavoro termina prima della fine del periodo di attesa definito dal contratto, l'esonero dal pagamento dei contributi non trova applicazione.

### 3. Come si esamina il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi?

Il diritto all'esonero è verificato sulla base dei conteggi dell'assicurazione di indennità giornaliera e della documentazione medica. In mancanza di un'assicurazione d'indennità giornaliera, sono necessari i certificati medici. Nel periodo di riscossione dell'indennità giornaliera dell'AI, oltre ai conteggi dell'indennità giornaliera sono richiesti anche i relativi certificati medici.

### 4. A quanto ammonta l'esonero dal pagamento dei contributi?

L'esonero dal pagamento dei contributi è calcolato in base al grado di incapacità al lavoro. L'entità delle prestazioni si calcola come segue:

| Grado di incapacità al lavoro | Entità delle prestazioni |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1-24%                         | Nessun esonero           |
| 25-59%                        | Esonero analogo al grado |
| 60-69%                        | 75%                      |
| ≥ 70%                         | 100%                     |

## **5. Quando cessa l'esonero dal pagamento dei contributi?**

L'esonero dal pagamento dei contributi cessa in caso di incapacità al lavoro inferiore al 25%, quando la persona assicurata muore o raggiunge l'età di riferimento ordinaria. Se il rapporto di lavoro viene sciolto prima di tali eventi, l'esonero dal pagamento dei contributi termina alla data d'uscita dal servizio. L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso per un massimo di 24 mesi dall'inizio dell'incapacità al lavoro.

## **6. Come viene conteggiato l'esonero dal pagamento dei contributi?**

I contributi sono accreditati sul conto dei contributi del socio. Il conteggio segue sempre con la fattura trimestrale successiva.

## **7. Cosa avviene nel momento in cui l'assicurazione invalidità riconosce alla persona assicurata un diritto alle prestazioni?**

Per la persona assicurata viene aperta un'assicurazione con esonero dal pagamento dei contributi in misura delle prestazioni riconosciute che prosegue al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento ordinaria della persona in questione.

## **8. Maggiori informazioni**

Le disposizioni regolamentari si trovano nel regolamento della cassa sotto:

Art. 13 – Durata dell'obbligo di contribuzione

Art. 26 – Rendita d'invalidità

Art. 28 – Esonero dal pagamento dei contributi